



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 55 della seduta del 15 FEB. 2019.

Oggetto: DGR n. 188 del 29/03/2007. "Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)" Modifica.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **L'ASSESSORE**
Prof. Francesco Russo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale **Il Dirigente Generale Reggente**
Dot. Giacomo Giovino (timbro e firma) _____
IL DIRIGENTE

Dirigente/i Settore/i: *Dot. Domenico Macri* (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento, in quanto gli oneri non sono posti a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dot. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

- **VISTO** il D.lgs. n. 99 del 29/03/2004 recante *"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1 comma 2, lett. d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"*
- **VISTO** il D.lgs. n. 101 del 27/5/2005 recante *"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7/3/2003 n. 38"*;
- **VISTO** la D.G.R. n. 188 del 29/3/2007 con cui è stato approvato il *"Manuale delle Procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale"*,
- **DATO ATTO** che le competenze in materia di Agricoltura con specifico riferimento alla materia degli Imprenditore Agricolo Professionale, fino alla data di approvazione della L.R. n. 14 del 2015 è stata gestita dalle Amministrazioni Provinciali, giusta L.R. 34/2002, prive di competenza in materia di Fondi SIE;
- **VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Del Rio) *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- **VISTA** la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56."* con la quale si è stabilito, tra l'altro, che *"le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione"*;
- **CONSIDERATO** che il richiamato *"Manuale delle procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale"* nel precisare i requisiti necessari che i soggetti devono possedere ai fini del riconoscimento di che trattasi, stabilisce, altresì, che :

"Per i richiedenti per i quali, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda.....l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Nel caso non ricorrano i requisiti, ed in presenza dell'impegno a possederli entro due anni dalla richiesta, l'Amministrazione dovrà riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione (della condizione e del termine di verifica dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica) e verificare, trascorsi due anni dalla domanda, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate".

PRESO ATTO che il comma 5 ter dell'art. 1 del D.lgs. 99 del 29/03/2004 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 27/5/2005 dispone che *"5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle Entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP".*

- **CHE** la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO CHE :

il Regolamento delegato (UE) n. 807/14 all'art. 2 (Giovani Agricoltori) stabilisce : "Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere riunite al momento della domanda di finanziamento a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale".

- **RITENUTO** necessario modificare il "Manuale delle procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale" già approvato con DGR n. 188 del 29/03/2007 al fine di uniformare le previsioni dello stesso a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dal PSR 2014/2020 anche in considerazione delle modifiche legislative apportate dalla legge Del Rio;

PRESO ATTO che:

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente e il Dirigente del competente settore attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente e il Dirigente del competente settore, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente e il Dirigente del competente settore attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE, il "Manuale delle Procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale" nella nuova versione allegata al presente atto deliberativo;

DI DEMANDARE al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari l'adozione dei successivi provvedimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL VICE PRESIDENTE

Prof. Francesco RUSSO

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP).

1. Finalità e ambito di applicazione.

Con l'entrata in vigore D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, così come integrato dal successivo D.Lgs. 101/05, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (Pubblicato nella G.U. 22 aprile 2004, n. 94), viene introdotta la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, inoltre, al comma 4, sancisce esplicitamente la sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP, disponendo che qualunque riferimento della legislazione vigente all'Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) si intende riferito alla definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), e conseguentemente, mediante il successivo comma 5-quinquies. abroga l'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e succ. modificazioni.

Il riconoscimento della nuova figura di IAP a mente di quanto previsto dal Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.*" è funzione trasferita alla competenza dell'ente Regione.

Ai sensi delle competenze riservate alla Regione in termini di "redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi", e al fine, comunque, di consentire una uniformità di procedure per il riconoscimento della qualifica in parola si ritiene necessaria l'adozione del presente atto che detti linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi delle normative statale e regionale.

Il presente atto si ispira a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo di cui al D.Lgs. 30/04/1998 n. 173 ed al D.P.R. 1/12/1999, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*", con particolare riguardo a quanto disposto sul fascicolo aziendale previsto dal citato D.P.R. 503/99 quale parte dell'anagrafe delle aziende agricole prevista dallo stesso D.P.R.

2. L' imprenditore agricolo

In base all'articolo 2135 del c.c., così come modificato dal D.Lgs. 18 maggio 2000, n. 228, l'imprenditore agricolo, singolo o associato, è colui che esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo;

silvicoltura;

allevamento degli animali;

esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano connesse alle precedenti le attività, svolte dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, a norma del comma 3, dell'articolo 2135 del Codice civile, tra le attività connesse, vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

Per la produzione di beni oggetto di trasformazione e simili possono essere utilizzati anche prodotti acquistati da terzi, purché i prodotti propri risultino prevalenti.

Al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi o di valore i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio: pomodoro per la produzione di conserve).

In particolare, con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, l'Agenzia delle Entrate accoglie favorevolmente l'adozione di parametri diversi da quello quantitativo per l'esatta valutazione del criterio della prevalenza, segnalando la possibilità di fare uso di parametri economici, espressi in termini di valore, per la sua misurazione qualora il prodotto acquistato da terzi sia merceologicamente diverso dal proprio, purché rientri nello stesso comparto produttivo.

La semplice vendita di prodotto fresco acquistato da terzi, pur consentita all'imprenditore agricolo, è considerata attività commerciale pura, il cui introito è considerato attività d'impresa non rientrante nel reddito agrario.

Come accennato, sono ricondotte all'area dell'impresa agricola anche le attività dirette alla fornitura di servizi; a tal fine occorre sottolineare che la norma dell'art. 2135 c.c. ultimo comma, consente all'imprenditore agricolo, che intende fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Nel primo caso (solo attrezzature normalmente utilizzate nell'attività principale) il requisito della prevalenza è ovviamente rispettato, perché l'imprenditore utilizza "esclusivamente" attrezzature utilizzate nella sua attività aziendale.

Nel secondo caso (utilizzo anche di altre attrezzature) il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Si specifica che "per le altre attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi" sono da intendere esclusivamente tutti quegli apparecchi, strumenti, attrezzi e macchinari, fissi o mobili, adoperati in agricoltura sia per lavori sul terreno sia per operazioni sui prodotti agricoli.

Inoltre, tra le risorse utilizzabili dall'imprenditore per la fornitura di servizi a terzi, vi sono anche quelle umane, ossia, è consentito l'utilizzo di dipendenti impiegati nell'attività agricola per attività conto terzi, purché gli stessi vengano utilizzati prevalentemente in termini di ore lavorate per l'attività agricola propria.

3. L'Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Ai sensi, del comma 1, articolo 1, del D.Lgs. 99/2004 così come integrato dal successivo D.Lgs. 101/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze



professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso di società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di Imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento".

Ai sensi del successivo comma 3 del citato D.Lgs. 40/2004, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale, può essere apportata da un amministratore ad una sola società (comma 3-bis articolo 1 D.Lgs. 99/2004).

L'esclusività agricola dell'oggetto sociale delle società, è regolamentata dall'articolo 2 del citato D.Lgs. 99/2004.

In particolare il comma 1 e il comma 2 recitano testualmente:

Comma 1. "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola".

Comma 2. "Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari".

Ricapitolando, la qualifica di imprenditore agricolo professionale è riconosciuta a:

Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs.99/04;

società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004;

società agricole di capitali e cooperative: (società per azioni, società a responsabilità

limitata, società in accomandita per azioni) anche a scopo consortile in possesso dei requisiti di cui alla lett. c). comma 5, dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

4 Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

E' imprenditore agricolo professionale colui che, svolgendo attività agricola, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola ovvero di socio di società agricola, può dimostrare contemporaneamente tre requisiti:

- a) possiede adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);
- b) dedica all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato);
- c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato).

Relativamente ai requisiti sub b) e c) per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25%.

Le Imprese agricole singole e associate nelle quali il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale e le cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile"(Pubblicato nella G.U. 13 luglio 2004. n. 162).

Si evidenzia che la L. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di Camere di Commercio), all'art. 2 comma 3, dispone che l'iscrizione al registro imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli con volume d'affari annuo inferiore a euro 7.000.00 di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

4a Verifica del requisito della professionalità

In base al citato comma 1, articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio.

La capacità professionale è presunta per la persona che:

- a) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali oppure aver frequentato un corso di formazione di almeno 150 ore presso un centro di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Calabria finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche nella gestione di un'impresa agricola e nelle pratiche agricole rispettose dell'ambiente.
- b) abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.

Il possesso del requisito della capacità professionale ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP, nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) precedenti, potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, esercitando per due anni successivi alla presentazione



della richiesta del riconoscimento della qualifica IAP, l'attività agricola come titolare o coadiuvante familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione.

4b L'efficacia del requisito del tempo dedicato.

Risultando complesso determinare il requisito del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura come percentuale di un tempo massimo di lavoro annuo (difficilmente stimabile e comunque verosimilmente portatore di disparità non giustificabili) si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente. Attraverso la tabella regionale dei valori medi di impiego di manodopera, Allegato alla presente delibera è possibile calcolare il fabbisogno totale delle ore lavorative annue necessarie all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

I dati desumibili dalle tabelle devono essere intesi, comunque, in modo indicativo, essendo facoltà della Amministrazione competente al riconoscimento integrarli per tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle, ovvero distaccarsene motivatamente, per quanto riguarda per le risultanze della comparazione tra attività e ore di lavoro necessarie, in presenza di casi specifici opportunamente motivati.

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno delle ore lavorative dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento di una Unità Lavorativa Uomo (U.L.U.) che è pari a 1840 ore/anno.

Si precisa che il numero massimo di ore di lavoro annuo considerabili per unità lavorativa attiva, in caso di contemporanea presenza di attività agricola ed extra agricola è fissato in 1840 ore.

Pertanto, per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti se fatta salva la condizione del tempo minimo per ciascuna unità di almeno 920 ore annue e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 99/2004 comma 1, il tempo dedicato dal soggetto richiedente il riconoscimento della qualifica IAP, alle attività agricole svolte nel l'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali) qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, è da ricomprendere nel computo del tempo di lavoro complessivo dedicato alle attività agricole esercitate.

Per la verifica del requisito del tempo dedicato nei casi di soci di società, si fa riferimento all'azienda agricola societaria con cui si dimostra collaborazione nella gestione e conduzione della società.

Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate e/o montane di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, il fabbisogno di manodopera non deve essere inferiore al venticinque per cento di una Unità Lavorativa Uomo (U.L.U.) che è pari a 1840 ore/anno (ossia, non deve essere inferiore a 460 ore/anno).

4.c Metodo di calcolo del requisito del reddito ricavato.

Per il calcolo è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolto dal richiedente;
- reddito globale da lavoro del richiedente;



per reddito prodotto dall'attività agricola si considera la differenza tra il fatturato per le vendite dei prodotti agricoli ed il fatturato relativo all'acquisto dei mezzi di produzione (es. concimi, mangimi, gasolio, antiparassitari ecc.) desumibili dalla dichiarazione annuale IVA a cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che risultano tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono l'informazione riguardo il reddito prodotto dall'attività agricola.

L'Amministrazione su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche può tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.

In base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 sono da considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole.

Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento il dividendo della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.

In base all'art. 3 comma 1 lett. d) D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sono esclusi della applicazione dell'IRAP i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a euro 7.000.00 che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26/10/73 n. 633 e s. m. i., sempre che non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34.

Qualora l'azienda rientra nel regime speciale dei produttori agricoli (art. 34 del DPR 633/1972), si dovrà esibire una dichiarazione nella quale si evinca tale condizione per l'anno precedente la richiesta di riconoscimento della qualifica IAP, esibendo contestualmente copia del registro dei corrispettivi e/o autofatture e/o dichiarazioni di vendita e copia del registro degli acquisti.

Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. redditi da lavoro dipendente (art. 49-52 D.P.R. 917/86) [riferimento Mod. Unico anno.../persone fisiche quadro RC) (con l'esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo);
2. redditi da lavoro autonomo (art. 53-54 D.P.R. 917/86) (riferimento mod. UNICO anno.... /persone fisiche quadro RE);
3. redditi di impresa (art. 55 e segg. D.P.R. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno /persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola):



4. redditi prodotti dall'attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata);
5. redditi diversi (art. 67-71 D.P.R. 917/86)[riferimento mod. UNICO anno.... /persone fisiche quadro RL].

Per la verifica del requisito del reddito sarà necessario che:

il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'imprenditore.

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate e/o montane di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

5 Riconoscimento della qualifica a Società agricole.

5.a Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone.

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a società agricole in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il D.Lgs. 99/04 consente di ricomprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Pertanto, per quanto attiene il possesso del requisito sub b) qualora nella compagine sociale non siano già presenti soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP, sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle società agricole di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

5.b Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile.

Le società Cooperative, società Cooperative agricole di conduzione e/o allevamento, di servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché quello di trasformazione dei prodotti zootecnici si possono identificare utilizzando la classificazione prevista per l'Albo delle Società cooperative tenuto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'alt. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003. n. 6. e dell'art. 223- sexdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" (Pubblicato nella G.U. 13 luglio 2004. n. 162).

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;



b) almeno un amministratore che sia anche socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Valgono analoghe, considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone.

5.c Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Gli amministratori delle società (art. 2380-2395-2434-2465-2468-2487 c.c) sono organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza in esecuzione al contratto sociale.

E' importante ricordare che:

a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;

b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se previsto dallo statuto;

c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali, in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP, sarà necessario che, preventivamente al riconoscimento della persona giuridica, sia riconosciuto almeno un suo amministratore.

6. Imprese familiari e comunioni tacite familiari

Per quanto riguarda le imprese familiari e le comunioni tacite familiari di cui all'art. 230 bis codice civile è possibile trovarsi di fronte a diverse ipotesi:

1. impresa agricola intestata a più persone (es. fratelli) che gestiscono insieme l'azienda sono cointestatari della P. IVA, posizione UMA, ecc.

In questo caso in presenza di società di persone si rimanda a quanto previsto per il riconoscimento delle società di persone;

2. imprese agricole intestate ad una persona fisica, nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS (ex SCAU). In questo caso siamo in presenza di ditta individuale e l'iscrizione nel registro delle imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti con l'indicazione dei familiari collaboratori che tuttavia non hanno una propria posizione nel registro imprese

Relativamente al riconoscimento della qualifica di IAP ai familiari collaboratori dell'imprenditore agricolo individuale occorre osservare che questi, soggetti iscritti all'INPS come coadiuvanti non sono titolari di posizione autonoma nel registro delle imprese né hanno un reddito fiscale a cui fare riferimento per la verifica del requisito reddito. Per tali soggetti:

relativamente alla verifica del requisito del reddito sarà possibile per i familiari attribuirsi fino al 49 % dei redditi dell'impresa familiare (art. 5, comma 4, D.P.R. 917/86 modificato dalla Legge 25/03/1991 n. 102), tenendo presente che anche in questo caso sarà possibile il riconoscimento sotto condizione (almeno 36 mesi di tempo);

relativamente alla verifica del requisito del reddito sarà possibile per i familiari



attribuirsi fino al 49 % del redditi dell'impresa familiare (art. 5 comma 4 D.P.R. 917/86), tenendo presente che anche in questo caso sarà possibile il riconoscimento sotto condizione (almeno 36 mesi di tempo);

per la verifica del requisito del tempo dedicato si può fare riferimento all'azienda che si dichiara di collaborare a condurre.

Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Si evidenzia che la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. Lav., 19 ottobre 2000. n. 13861) ha fissato il principio che i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 230 bis codice civile hanno diritto alla tutela prevista da tale norma, ove svolgano attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa, sia esercitata in forma individuale sia esercitata come società di fatto nei limiti della quota.

7. Procedure per il riconoscimento.

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della società agricola che intendono richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP devono presentare richiesta presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.

Nella richiesta di riconoscimento i soggetti sopra indicati provvederanno, al fine del riconoscimento della qualifica di IAP, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida.

L'amministrazione ricevente è tenuta a procedere ad idonei controlli previsti dai D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza. Le notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, ecc) del riconoscimento della qualifica IAP suggeriscono che siano sottoposti a controllo non meno del 20% delle istanze.

Ai fini del riscontro e accertamento dei dati dichiarati, si farà riferimento ai dati registrati nel fascicolo aziendale elettronico costituito ai sensi del DPR n.503/99 e tramite la consultazione delle altre banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, CCIAA, ecc).

I richiedenti dovranno impegnarsi a segnalare all'amministrazione che ha emesso il riconoscimento, tutte le modifiche dei requisiti dichiarati in sede di richiesta della qualifica di IAP, procedendo ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale entro 30 giorni dei mutamenti avvenuti.

Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Relativamente al riconoscimento, delle società agricole, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) occorre osservare, che in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo di sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento.

I competenti uffici si riservano di effettuare successivamente al riconoscimento della qualifica, controlli a campione in loco sulla permanenza dei requisiti oggettivi.

E' importante segnalare che, qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento della qualifica, i competenti uffici che hanno operato il riconoscimento, dovranno verificare il nuovo stato dei fatti e provvedere alla revoca del riconoscimento, fatto salvo i casi correlati a circostanze eccezionali.

Per i richiedenti per i quali, a causa di comprovate ragioni indipendenti dalla volontà degli stessi, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti dalla data della domanda (*giovani eredi*



di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc) l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro tre anni dalla data di presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica IAP.

I soggetti al primo insediamento, che intendono acquistare fondi agricoli costituenti l'azienda, possono presentare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida, richiesta di riconoscimento della qualifica IAP allegando il fascicolo aziendale anagrafico e copia registrata del preliminare di vendita dal quale si evinca, altresì, l'immissione nel possesso del fondo oggetto di acquisto.

Nel caso non ricorrano i requisiti ed in presenza dell'impegno a possederli entro i tre anni dalla richiesta gli uffici regionali dovranno riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione (della condizione e del termine di verifica dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica) e verificare, trascorsi tre anni della richiesta di riconoscimento, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate.

Si chiarisce che:

a) per tutte le richieste non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, con scadenza fissata a mesi 24, la validità della certificazione è da intendersi fissata a 36 mesi;

b) i titolari della qualifica di IAP non ancora perfezionata, possono nell'arco di 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione della prima istanza, presentare domanda volta al rilascio della certificazione definitiva;

c) la richiesta volta al rilascio della certificazione definitiva, può essere presentata in data successiva alla scadenza del termine previsto dei 36 mesi, a condizione che venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti senza soluzione di continuità, a far data dalla richiesta dell'impegno ad acquisirli;

Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

Il termine di tre anni può essere prorogato dall'amministrazione concedente, in funzione di particolari condizioni quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola che non abbiano raggiunto la piena produttività nel triennio di vincolo, o eventi particolari (esempio: investimenti pluriennali superiori a 10 volte la dimensione economica aziendale espressa in Produzioni Standard (PS), approvata dal DDG 9785 del 09/08/2016 e rettificata dal DDG 16464 del 21/12/2016 relativa alla media del triennio precedente l'anno dell'investimento, investimenti strutturali o fondiari di nuova realizzazione la cui messa in esercizio ricade in uno degli anni del triennio del vincolo, avversità atmosferiche, calamità in genere ecc.).

Gli uffici competenti entro il termine di 30 gg dovranno concludere il procedimento relativo all'esame dell'istanza con comunicazione espressa di accoglimento o diniego.

Per le istanze che, a seguito di istruttoria, non presentano chiaramente i requisiti previsti ne sarà data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata A.R. o via PEC, dando così modo a quest'ultimo di presentare memorie e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento definitivo.

Avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della qualifica, l'interessato può proporre ricorso ai competenti uffici regionali che dovranno pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Gli imprenditori agricoli che avranno ottenuto la qualifica di IAP saranno iscritti in apposito elenco regionale distinto tra persone fisiche e società agricole, contenente numero e data riconoscimento, codice fiscale e partita Iva, eventuale riconoscimento sotto condizione, e eventuale data di revoca del riconoscimento. Inoltre, per le persone fisiche, il rapporto giuridico in forza del quale viene svolta attività agricola nell'azienda (titolare, contitolare, coadiuvante), e per le società agricole, il nominativo del socio/amministratore IAP che costituisce requisito al riconoscimento della qualifica della società stessa.



TABELLA – ORE LAVORATIVE COLTURE - (Unità di riferimento: 1 ettaro)	GRADO DI MECCANIZZAZIONE		
	scarso	medio	elevato
Grano-Orzo-Segale-Avena	175	140	120
Riso	170	145	120
Mais da granella-Sorgo-Leguminose da granella	200	160	130
Mais trinciato		130	100
Mais , soia, oleaginose	77	77	108
Patata-Barbabietola da zucchero e da foraggio	300	200	150
Piante da seme oleaginoso	180	150	120
Prati permanenti ed in rotazione	180	150	130
Erbai intercalari	120	100	80
Pascoli di pianura e collina		35	25
Pascoli di collina depressa e montagna		10	
Orto in coltura intensiva sotto tunnel stagionale	2560	2560	2560
Orto in coltura intensiva annuale sotto tunnel	7040	7040	7040
Orto in coltura intensiva p.c.	2240	2240	2240
Orto in pieno campo	890	890	890
Legumi Secchi	250	320	380
Menta ed altre piante officinali	550	450	350
Tabacco	450	450	450
Fragola	2450	2200	1900
Piccoli Frutti : Lampone-Mirtillo-Ribers-More	2450	2200	1900
Colture floricole in pieno campo	3500	3000	2500
Colture in serra fissa e funghicoltura		23000	20000
Fiori e/o piante ornamentali in serra		7680	
Colture per fronde da recidere in pieno campo (eucaliptus, pittosforo ecc)	400	350	300
Vigneto da vino	1000	850	700
Vigneto da tavola protetto	960	1000	
Agrumeto	1200	1000	800
Nocciolo	350	290	290
Frutteto (la voce include anche il Castaneto da frutto)	800	650	550
Actinidia	1500	1300	1000
Pioppeto, noceto, castaneto ecc. da legno	60	45	45
Bosco ceduo da 1 a 10 anni (1)	170	170	170
Bosco ceduo adulto (2)	90	90	90
Bosco alto fusto da 1 a 10 anni (3)	130	130	130
Bosco alto fusto adulto (4)	65	65	65
Fustaia Naturale	50	50	50
Melo - Pero	800	650	550
Oliveto da mensa	800	650	550

Oliveto da olio	540	430	400
Set-Asiede	14	14	14
Vivaio arboree ornamentali		1100	
Vivaio vitifruccolo e forestale	4000	3500	3000
Vivaio di piante ornamentali	1900	1800	1600
Attività aziendali relativa alla trasformazione dei prodotti	GRADO DI MECCANIZZAZIONE		
(Unità di riferimento: 1 q.le di prodotto da trasformare)	scarso	medio	elevato
Uva a vino sfuso	3	2	1,5
vino sfuso a vino in bottiglia	4	3	1,5
latte a burro e latte scremato	2,5	2	1
latte intero o scremato a formaggio	8	5	2
BESTIAME (unità di misura : 1 capo)			
Vacche da latte	120	100	70
Vacche nutrici	80	60	50
altre categorie di bovini	60	40	30
Suini sotto l'anno	12	10	8
Suini sopra l'anno	60	40	30
Scrofe	45	29	29
Altri suini (per 10 capi)	130	77	65
Ovini e caprini sotto l'anno	10	8	6
Ovini e caprini sopra l'anno	25	20	15
Ovini e caprini da latte	48	35	35
Altri ovini/caprini	32	25	19
Cunicoli (per 100 capi)	128	80	80
Equini	48	32	32
Apicoltura (per arnia)	12	12	10
Apicoltura in nomadismo (per arnia)	16	16	16
Avicoli (per 100 capi)	38	32	32
Avicoli allevamento a terra (per 100 capi)	48	45	45
Struzzi	32	26	20
Cagne fattrici	32	32	26
Chioccioline (ad Ha)	960	960	960
Rane e pesci (a Tonnellata)	112	90	90
Prodotti trasformati in azienda: + 10% del totale delle giornate relative al bestiame			
Zootecnia biologica : aggiungere + 10%			
Agriturismo			
Ospitalità per Posto letto		6,4	
Ospitalità per piazzola		1,6	
Ospitalità punto ristoro		19,2	
(1) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: costituzione di fascia parafuoco perimetrale, sarchiature e/o zappettatura, eventuale irrigazione di soccorso, potatura di allevamento, risarcimenti, spollonature, diradamenti, opere infrastrutturali accessorie.			

(2) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale; potatura di allevamento, sfolli e diradamenti, tagli di utilizzazione, manutenzione opere infrastrutturali Accessorie.

(3) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: costituzione di fascia parafuoco perimetrale, sarchiature e/o zappettatura, eventuale irrigazione di soccorso, risarcimenti, sfolli e diradamenti, opere infrastrutturali accessorie.

(4) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale, tagli di diradamento e di utilizzazione, eventuali interventi di risanamento sanitario o di ricostituzione in caso di incendio, manutenzione alle opere infrastrutturali accessorie.

(5) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale e delle opere infrastrutturali accessorie, eventuali interventi di risanamento sanitario o di ricostituzione in caso di incendio, eventuali tagli successivi.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized star-like mark and a cursive letter 'h'.

**Schema di domanda per la richiesta di riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale: (IAP)
Persone fisiche**

(ai sensi del D.Lgs. 99/2004, come integrato dal D.Lgs. 101/2005)

Alla Regione Calabria
Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro

Il/la sottoscritt _____

nato/a _____ Prov _____ il _____

residente in via/piazza/c.da _____ Cap _____

Comune _____ Prov _____

Telefono _____ Email _____

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e mendace dichiarazione ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

DI ESSERE TITOLARE/COADIUVANTE DELLA SEGUENTE AZIENDA AGRICOLA

DENOMINAZIONE		
CODICE FISCALE		
PARTITA IVA		
ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI	AL NUMERO	DAL

SEDE LEGALE

INDIRIZZO	
COMUNE	PROV

CENTRO AZIENDALE



DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
COMUNE	PROV

CHIEDE

il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi dei D. Lgs. 99/2004 e s.m. i. e della D.G.R. _____ del _____.

A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole di quanto previsto dall'art. 76 dello stesso per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

(indicare una sola ipotesi)

- di essere in possesso dei requisiti di *capacità professionale, tempo di lavoro e reddito* previsti dal D. Lgs. 99/2004 (valutati secondo le specificazioni contenute nella D.G.R. n. _____ del _____, come risulta dai dati e notizie sotto riportati);
- di non potere dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 99/004, e di impegnarsi pertanto a dimostrarne il conseguimento entro il termine massimo di tre anni dalla data della presente istanza, ed a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni.

In tal caso allega alla presente domanda una relazione che illustri i motivi che impediscono la dimostrazione dei requisiti di legge ed il programma che intende attuare per il loro conseguimento, e prende atto che il riconoscimento così richiesto è da intendersi "sotto condizione" ai sensi della D.G.R. citata.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari il sottoscritto fornisce, relativamente alla propria situazione professionale ed a quella dell'azienda agricola nella quale esercita la propria attività, le seguenti

INFORMAZIONI

b) REQUISITO DELLA CAPACITA' PROFESSIONALE:

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea o diploma in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali):

Titolo: _____

Data di conseguimento: _____

Scuola superiore o università di conseguimento: _____

- di avere esercitato attività agricola, per un periodo non inferiore a due anni, come di seguito specificato:

Qualifica (titolare, coadiuvante familiare o dipendente agricolo): _____

Azienda: _____

Dal _____ Al _____

- di non essere in possesso di alcuna qualifica, ed impegnarsi a conseguire il requisito nel termine di tre anni dal riconoscimento "sotto condizione".

c) REQUISITO DEL TEMPO DI LAVORO¹

Il sottoscritto dichiara che l'azienda agricola nella quale svolge la propria attività richiede un volume di lavoro annuo (valutato secondo le "Tabelle dei valori medi di impiego di manodopera" di cui alla D.G.R. n. _____ del _____) di ore _____ come risulta dai dati che seguono:

<i>Colture praticate</i> _____	<i>Ettari</i> _____	<i>Ore lavorative annue</i> _____
<i>Allevamenti praticati</i> _____	<i>Capi</i> _____	<i>Ore lavorative annue</i> _____
<i>Trasformazioni</i> _____	<i>Quantità</i> _____	<i>Ore lavorative annue</i> _____
TOTALE		

In base a quanto precede il sottoscritto dichiara:

- che il tempo di lavoro aziendale RAGGIUNGE il 50% (il 25% nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata) del monte ore annuo di 2100 ore;
- che il tempo di lavoro aziendale NON RAGGIUNGE attualmente il 50% (il 25% nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata) del monte ore annuo di 2100 ore, e si impegna pertanto a raggiungerlo nel termine di tre anni dal riconoscimento, ovvero nel termine indicato nell'allegato piano;



3. REQUISITO DEL REDDITO DI LAVORO

Il sottoscritto dichiara che il proprio reddito di lavoro globale, riferito all'anno è così formato :

Reddito prodotto dall'attività agricola nell'anno	Valore aziendale	Percentuale di attribuzione	Valore individuale
Reddito Agricolo			
Contributi pubblici di sostegno al reddito (PAC ecc.)			
<i>Totale reddito agricolo</i>			
Reddito non agricolo del richiedente nell'anno			
Redditi da lavoro dipendente esclusi redditi da pensione (Mod. UNICO quadro RC)			
Redditi da lavoro autonomo (Quadro RE)			
Redditi di impresa (Quadro RF/RG)			
Redditi diversi			
<i>Totale reddito non agricolo</i>			
TOTALE REDDITO DA LAVORO			

(*) Nel caso di reddito agricolo negativo, motivare eventuali specifiche condizioni che permettano il riconoscimento e allegare adeguata documentazione comprovante.

In base a quanto precede il sottoscritto dichiara:

- che il reddito da lavoro agricolo RAGGIUNGE il 50% (il 25% nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata) del proprio reddito globale di lavoro;
- che il reddito da lavoro agricolo NON RAGGIUNGE il 50% (il 25% nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata) del proprio reddito globale di lavoro, e si impegna pertanto a raggiungerlo nel termine di tre anni dal riconoscimento ovvero nel termine indicato nell'allegato piano;
- di non avere percepito nell'anno alcun reddito di lavoro né agricolo né extra-agricolo, e di prendere atto che tale condizione è equivalente al non raggiungimento dei requisiti.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Ai fini della completa valutazione della presente domanda, il sottoscritto dichiara inoltre:

* che, per la medesima impresa, la qualifica di I.A.P.

- non è stata richiesta né ottenuta da alcun altro soggetto;
- è già stata richiesta e/o ottenuta, da altri soggetti così elencati:

* in merito alla situazione previdenziale:

di ESSERE iscritto all'INPS. Area lavoro agricolo, dalla data del _____

Sezione _____ n. _____;

di essere iscritto ad un sistema previdenziale diverso da quello agricolo;



di NON ESSERE iscritto ad alcun sistema previdenziale.

* di impegnarsi ad informare tempestivamente gli uffici competenti di qualsiasi mutamento nelle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

* In caso di riconoscimento "sotto condizione":

Il richiedente prende atto che in caso di mancata dimostrazione dei requisiti di capacità professionale, tempo di lavoro e/o reddito, la concessione del riconoscimento "sotto condizione" è sempre subordinata alla valutazione da parte dell'amministrazione regionale delle motivazioni esposte. Prende inoltre atto che in caso di mancato raggiungimento dei requisiti nel termine fissato, la qualifica di I.A.P. decadrà con effetto retroattivo dalla data di riconoscimento;

* di avere ricevuto informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento della pratica;

* Altre eventuali informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile fornire nel proprio interesse.

10. Motivo della richiesta :

Agevolazioni concessorie previste dalla L. n.10/77 per l'edificazione di fabbricati destinati all'uso agricolo (compresa l'abitazione del titolare dell'azienda e del suo nucleo familiare nonché dei dipendenti dell'azienda) sui terreni siti in agro di _____ al foglio _____ particelle nn. _____;

Agevolazioni fiscali per la formazione e/o arrotondamento della proprietà coltivatrice previste dal d.lgs 114/48 e dalle LL. nn. 604/54, 590/65, 817/71 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei terreni siti in agro di _____ al foglio catastale n. _____ particelle nn. _____ della superficie complessiva di Ha _____. nonché dei fabbricati destinati all'utilizzazione distinti in catasto al foglio n. _____ particelle nn. _____;

Iscrizione nel Sistema Previdenziale e Assistenziale "INPS";

Partecipazione bando PSR Calabria;

Concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari;

Procedure nell'ambito espropriativo;

Altro



_____ ;
data

_____ ;
firma

Documenti da allegare:

3. Relazione tecnico economica aziendale, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda e contenente un conto economico con i redditi in forma analitica, il quadro riepilogativo dei redditi percepiti ed una sintetica relazione descrittiva dell'azienda, **con particolare riferimento alla descrizione dei requisiti Professionalità, Tempo Dedicato e Reddito**. Tale elaborato deve essere responsabilmente sottoscritto dall'interessato o da un tecnico competente in materia agraria regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
4. Copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi Mod. UNICO + IRAP + IVA e ricevuta di avvenuta presentazione (nel caso che tale dichiarazione non sia stata presentata, occorre produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con su evidenziata tale circostanza, nonché i motivi della mancata presentazione);
5. Autocertificazione in cui si dichiara la superficie complessiva dei terreni condotti, il titolo di possesso, l'ubicazione, foglio catastale e mappali e/o Fascicolo aziendale;
6. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

c) (10) Visura Camera di Commercio;

¹ La firma deve essere autenticata da un funzionario pubblico, oppure alla domanda firmata deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

UNA MARCA DA BOLLO DA € 16.00, COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE N. 48687/2005 con esclusione dei casi in cui la richiesta di riconoscimento IAP sia per fini esenti da bollo ai sensi degli artt. . 9, 21, 21bis, 22 Tab. B, D.P.R. 642/1972.

L'Amministrazione non procederà alla definizione della presente istanza qualora la stessa risultasse, in tutto o in parte, carente e/o non compilata.



Schema di domanda per la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Delle società di persone, di capitali e società cooperative di conduzione

(ai sensi del D.Lgs. 99/2004, come integrato dal D.Lgs. 101/2005)

Alla Regione Calabria
Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella regionale
Viale Europa
88100 CATANZARO

Il/la sottoscritta, _____ nato/a a _____ Prov. ____ il
_____ residente in via/piazza/C.da c.da _____ Cap _____ Comune
_____ Prov _____

Telefono _____ E-mail _____

0 Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e mendace dichiarazione ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

1 DICHIARA

DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE AZIENDA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE		
CODICE FISCALE		
PARTITA IVA		
ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI	AL NUMERO	DAL

SEDE LEGALE

INDIRIZZO	
COMUNE	PROV.



CENTRO AZIENDALE

DENOMINAZIONE	
NDRIZZO	
COMUNE	PROV.

CHIEDE

Il riconoscimento della qualifica di IAP per la società (ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e succ. int. e modif. e della D.G.R. n. _____)

A tal fine DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (come specificati dalla DGR della Regione Calabria e dal D.Lgs. 99/2004 e succ. int. e modif.) e, se ottenuti sgravi fiscali, con impegno a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza;

di non potere dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (come specificati dalla D.G.R. della Regione Calabria e dal D.Lgs. 99/2004 e succ. int. e modif.) per le seguenti motivazioni:

(fornire dettagliata motivazione)

e di impegnarsi a possederli entro il termine massimo di tre anni dalla data della presente istanza.

DICHIARA INOLTRE

2. che la società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 99/2004 e succ. int. e modif.;
3. che, nel caso di società di persona almeno un socio è in possesso della qualifica di IAP, nel caso di società di capitali almeno un amministratore (che sia anche socio nel caso di cooperativa) è in possesso della qualifica di IAP, come appresso indicato/i:



Cognome e nome	Codice fiscale	Data conseguimento qualifica di IAP	Capitale sociale detenuto o quota	Amministratore e anche socio in caso di cooperativa (SI/NO)

4. di essere informato del fatto che i requisiti dichiarati nella presente istanza, dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza qualora vengano richiesti sgravi fiscali e si impegna a segnalare all'Amministrazione regionale² eventuali fatti che modificano i requisiti dichiarati;

5. che per la medesima impresa, la qualifica di IAP:

- non è stata richiesta né ottenuta da alcun altro soggetto;
- è stata ottenuta da altri soggetti come di seguito elencati:

6. di avere ricevuto informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento della pratica,

7. altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile e spontaneamente fornire ai fini della presente pratica:



8. Motivo della richiesta :

Agevolazioni concessorie previste dalla L. n.10/77 per l'edificazione di fabbricati destinati all'uso agricolo (compresa l'abitazione del titolare dell'azienda e del suo nucleo familiare nonché dei dipendenti dell'azienda) sui terreni siti in agro di _____ al foglio _____ particelle nn. _____;

Agevolazioni fiscali per la formazione e/o arrotondamento della proprietà coltivatrice previste dal d.lgs 114/48 e dalle LL. nn. 604/54, 590/65, 817/71 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei terreni siti in agro di _____ al foglio catastale n. _____ particelle nn. _____ della superficie complessiva di Ha _____. nonché dei fabbricati destinati all'utilizzazione distinti in catasto al foglio n. _____ particelle nn. _____;

Iscrizione nel Sistema Previdenziale e Assistenziale "INPS";

Partecipazione bando PSR Calabria;

Concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari;

Procedure nell'ambito espropriativo;

Altro

_____;

Data _____

Timbro e Firma _____

1 La firma deve essere autenticata da un funzionario pubblico, oppure alla domanda firmata deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione regionale competente a riconoscere la qualifica di IAP è quella dove l'azienda ha sede legale, luogo di apertura di partita IVA e di conseguenza iscrizione al registro delle imprese.

Documenti da allegare:

7. Atto costitutivo della società;

8. Copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi Mod. UNICO + IRAP + IVA e ricevuta di avvenuta presentazione (nel caso che tale dichiarazione non sia stata presentata, occorre produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con su evidenziata tale circostanza, nonché i motivi della mancata presentazione);

9. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;



UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00, COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE N. 48687/2005 con esclusione dei casi in cui la richiesta di riconoscimento IAP sia per fini esenti da bollo ai sensi degli artt. . 9, 21, 21bis, 22 Tab. B, D.P.R. 642/1972

L'Amministrazione non procederà alla definizione della presente istanza qualora la stessa risultasse, in tutto o in parte, carente e/o non compilata.

